



CITTÀ DI SULMONA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Numero 45 Del 07-03-2025

Oggetto: Disposizioni relative ai controlli da effettuarsi sui titoli edilizi che non comportano l'adozione di un provvedimento espresso. Modifica precedente deliberazione di G.C. n. 230 del 18/11/2024.

L'anno duemilaventicinque il giorno sette del mese di marzo
alle ore 13:10,
presso questa Sede Municipale,

assiste il Segretario Generale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Ernesta D'Alessio, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 15.1.2025,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

<< IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con precedente deliberazione di G. C. n. 230 del 18/11/2024, avente ad oggetto “*Disposizioni relative ai controlli da effettuarsi sui titoli edilizi che non comportano l'adozione di un provvedimento espresso*”, per le motivazioni in essa riportate è stato stabilito, tra l'altro, di:

1. introdurre, in via sperimentale, la modalità di controllo a campione settimanale, tramite sorteggio pubblico e con obbligo di sopralluogo, per i controlli da effettuarsi:
 - sui titoli edilizi depositati presso lo S.U.E. ad esclusione di quelli che prevedono l'adozione ed il rilascio di un provvedimento espresso, di quelli che siano condizionati all'acquisizione di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato di altri Enti/uffici e di quelli subordinati al pagamento del contributo di costruzione;
 - su quelli depositati presso lo S.U.A.P. che pervengono allo S.U.E. per le verifiche di competenza *ex art. 5 del DPR 160/2010 e ss.mm.ii.* ad esclusione di quelli che prevedono l'adozione ed il rilascio di un parere espresso e di quelli subordinati al pagamento del contributo di costruzione;
 - sui procedimenti incardinati presso altri Enti/uffici su cui lo S.U.E. è chiamato ad effettuare eventuali verifiche di competenza senza rilascio di un parere espresso previsto dalle norme di settore ad esclusione di quelli subordinati al pagamento del contributo di costruzione;
2. prevedere la verifica del versamento dei diritti di istruttoria e delle oblazioni relative ai procedimenti di cui sopra attraverso richieste periodiche da indirizzare all'ufficio di ragioneria;
3. stabilire un'ampiezza di tale campione pari al 10% del numero delle istanze pervenute nella settimana precedente fermo restando in capo allo S.U.E. l'espletamento delle verifiche ogni qual volta pervengano segnalazioni da parte di privati, Enti, Uffici ed organi preposti alla vigilanza nonché, così come previsto dall'art. 71, comma 1 del DPR 445/2000, quando dalle dichiarazioni sostitutive rese sorgano fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato, qualora si sia in presenza di un contrasto tra i dati dichiarati

e quelli già in possesso dell'ufficio, o quando vi sono imprecisioni, omissioni o lacune tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati non veritieri;

4. richiamare la responsabilità del titolare della pratica e del professionista abilitato circa le conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci;

evidenziato che l'esigenza di snellire i procedimenti di competenza dello Sportello Unico dell'Edilizia nasce principalmente dalla carenza di personale tecnico in dotazione all'ufficio, in relazione alle numerosissime pratiche che pervengono allo SUE e della conseguente impossibilità oggettiva di condurre una verifica sistematica e puntuale della totalità delle pratiche edilizie nel rispetto di tutte le disposizioni derivanti dalle numerose normative vigenti, incluse quelle di settore, nei tempi di legge;

dato atto che sono stati recentemente assunti presso la Ripartizione 3 due tecnici cat. C i quali, seppur part-time ed insufficienti a coprire integralmente le esigenze della predetta Ripartizione, rappresentano una risorsa tale da consentire verifiche su un numero maggiore di pratiche edilizie;

ritenuto opportuno modificare le modalità di controllo a campione disposte con la precedente deliberazione di G.C. n. 230 del 18/11/2024 stabilendo in via sperimentale – in accordo con quanto previsto dall'allegato C alla D.G.R. n. 850 del 28.12.2017 il quale, tra l'altro, stabilisce che *“Il Comune effettuerà controlli formali su un campione del 10% delle dichiarazioni CIL presentate effettuando semestralmente l'estrazione del campione in forma pubblica e con le modalità che stabilirà in sede di approvazione del nuovo regolamento edilizio”* e che *“Il Comune effettuerà controlli formali su un campione del 10% delle dichiarazioni CILA presentate effettuando semestralmente l'estrazione del campione in forma pubblica e con le modalità che stabilirà in sede di approvazione del nuovo regolamento edilizio. Del campione estratto sarà obbligatorio anche il sopralluogo in loco.”* – di attuare i controlli con le seguenti modalità:

- effettuare, tramite sorteggio pubblico semestrale, i controlli sulle dichiarazioni CIL che pervengono al SUE;
- effettuare, tramite sorteggio pubblico semestrale e con obbligo anche del sopralluogo in loco, i controlli sulle dichiarazioni CILA che pervengono al SUE;
- di prevedere la verifica del versamento degli eventuali diritti di istruttoria e delle eventuali oblazioni relative alle CIL e CILA di cui sopra entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse;
- di stabilire un'ampiezza di tale campione pari al 10% del numero delle CIL e CILA pervenute fermo restando in capo allo S.U.E. l'espletamento delle verifiche ogni qual volta pervengano segnalazioni da parte di privati, Enti, Uffici ed organi preposti alla vigilanza nonché, così come previsto dall'art. 71, comma 1 del DPR 445/2000, quando dalle dichiarazioni sostitutive rese sorgano fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato, qualora si sia in presenza di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, o quando vi sono imprecisioni, omissioni o lacune tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati non veritieri;

ribadita la responsabilità del progettista che a corredo delle comunicazioni è tenuto:

- a trasmettere le proprie dichiarazioni - come da modulistica di cui all'Accordo 4 maggio 2017 (Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) approvato in Conferenza Unificata e pubblicato in G.U., Supplemento Ordinario n. 128 del 5 giugno 2017 - redatte sotto la propria personale responsabilità, in qualità di tecnico asseverante che assume anche la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 [1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli

interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio] e 76 [*Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà*] del d.P.R. n. 445/2000;

- a trasmettere una dettagliata relazione, gli opportuni elaborati progettuali e l'asseverazione di conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;

visti i pareri di cui all'art.49 del d.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attuare in via sperimentale i controlli a campione, a parziale modifica di quanto stabilito con la precedente deliberazione di G.C. n. 230 del 18/11/2024, con le seguenti modalità:
 - effettuare, tramite sorteggio pubblico semestrale, i controlli sulle dichiarazioni CIL che pervengono al SUE;
 - effettuare, tramite sorteggio pubblico semestrale e con obbligatorio anche del sopralluogo in loco, i controlli sulle dichiarazioni CILA che pervengono al SUE;
 - di stabilire un'ampiezza di tale campione pari al 10% del numero delle CIL e CILA pervenute fermo restando in capo allo S.U.E. l'espletamento delle verifiche ogni qual volta pervengano segnalazioni da parte di privati, Enti, Uffici ed organi preposti alla vigilanza nonché, così come previsto dall'art. 71, comma 1 del DPR 445/2000, quando dalle dichiarazioni sostitutive rese sorgano fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato, qualora si sia in presenza di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, o quando vi sono imprecisioni, omissioni o lacune tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati non veritieri;
 - di prevedere la verifica del versamento degli eventuali diritti di istruttoria e delle eventuali oblazioni relative alle CIL e CILA di cui sopra entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse;
3. di richiamare la responsabilità del titolare della pratica e del professionista abilitato circa le conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci;
4. di dare la massima diffusione del presente atto anche mediante comunicazione espressa agli ordini professionali e al consiglio del notariato territorialmente competenti;
5. di dare mandato al dirigente per l'adozione della determinazione relativa alla definizione delle procedure di estrazione a campione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Comune. >>>.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attuare in via sperimentale i controlli a campione, a parziale modifica di quanto stabilito con la precedente deliberazione di G.C. n. 230 del 18/11/2024, con le seguenti modalità:

COMMISSARIO GIUNTA n.45 del 07-03-2025 COMUNE DI SULMONA

- effettuare, tramite sorteggio pubblico semestrale, i controlli sulle dichiarazioni CIL che pervengono al SUE;
 - effettuare, tramite sorteggio pubblico semestrale e con obbligo anche del sopralluogo in loco, i controlli sulle dichiarazioni CILA che pervengono al SUE;
 - di stabilire un'ampiezza di tale campione pari al 10% del numero delle CIL e CILA pervenute fermo restando in capo allo S.U.E. l'espletamento delle verifiche ogni qual volta pervengano segnalazioni da parte di privati, Enti, Uffici ed organi preposti alla vigilanza nonché, così come previsto dall'art. 71, comma 1 del DPR 445/2000, quando dalle dichiarazioni sostitutive rese sorgano fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato, qualora si sia in presenza di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, o quando vi sono imprecisioni, omissioni o lacune tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati non veritieri;
 - di prevedere la verifica del versamento degli eventuali diritti di istruttoria e delle eventuali oblazioni relative alle CIL e CILA di cui sopra entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse;
3. di richiamare la responsabilità del titolare della pratica e del professionista abilitato circa le conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci;
 4. di dare la massima diffusione del presente atto anche mediante comunicazione espressa agli ordini professionali e al consiglio del notariato territorialmente competenti;
 5. di dare mandato al dirigente per l'adozione della determinazione relativa alla definizione delle procedure di estrazione a campione;
 6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Comune.

Di seguito,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa D'Alessio Ernesta

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Di Cristofano Giovanna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE